

**N. R.G. 2735/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

Massimo Meroni	Presidente
Rossella Milone	Consigliere rel.
Caterina Apostoliti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **2735/2020** promossa in grado d'appello

DA


**VALTUR S.P.A.** in A.G. (C.F. 01623300181), elettivamente domiciliata in VIA DEI BOSSI, 4 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CARUSO ENRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti

**APPELLANTE**

CONTRO

**SOCIETA' IMMOBILIARE M.M. S.R.L.** (C.F. 12886680151), elettivamente domiciliata in VIA FRA' D. BUONVICINI, 5 50132 FIRENZE presso lo studio dell'avv. CANESSA CARLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,





unitamente all'avv. FIORE CRISTIANO ANGELO (FRICST49B06F205I) VIA  
VOGHERA 11/A 20144 MILANO

APPELLATA

conclusioni

Per VALTUR S.P.A.

*Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:  
in riforma della sentenza n. 1355/2020 resa dal Tribunale di Milano in data 12 febbraio  
2020 nel procedimento di primo grado n. 32043/2018 non notificata:*

*- confermare il decreto ingiuntivo n. 10839/18 emesso dal Tribunale di Milano il 19  
aprile 2018 e notificato il 14 maggio 2018 e comunque condannare Immobiliare M.M.  
s.r.l. alla restituzione di tutte le somme versate da Valtur in esecuzione del contratto di  
finanziamento della liquidità corrente o in esecuzione di qualsiasi altro rapporto  
giuridico con M.M., nella misura di Euro 336.547,31 o in quella maggiore o minore  
accertata in corso di causa oltre agli interessi legali dal giorno della costituzione in  
mora sino all'effettivo pagamento oltre il contributo unificato gli oneri e contributi  
dovuti a qualsiasi titolo.*

*Nel caso in cui la Corte ritenga che vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art.  
353 c.p.c.:*


*- riformare la Sentenza di primo grado, dichiarando la giurisdizione del giudice  
ordinario negata dal primo giudice e pronunciare sentenza con la quale rimandare le  
Parti davanti al primo giudice.*

***In via istruttoria:***

*Si chiede l'accoglimento dei seguenti capitoli di prova:*

*1) Vero è che durante le trattative Valtur chiese ai rappresentanti di Immobiliare M.M.  
di determinare il corrispettivo per la cessione delle quote del 50% della società sulla  
base del capitale, delle riserve e dei finanziamenti risultanti dal bilancio e dalla nota  
integrativa al 31 ottobre 2010.*





2) Vero è che in occasione della sottoscrizione avanti al Notaio Francesco Steidl dell'atto di cessione di quote del 17 luglio 2017 Valtur ha richiesto ai rappresentanti di Immobiliare M.M., oltre al corrispettivo, di versare l'importo di Euro 395.000, già chiesto con lettera dell'8 giugno 2017.

3) Vero è che il rappresentante di Immobiliare M.M. replicò che l'atto di compravendita del notaio aveva per oggetto la cessione del rapporto sociale tra Valtur e Immobiliare M.M. e che il rapporto di finanziamento aveva una natura diversa e il suo rimborso si doveva affrontare e risolvere separatamente.


4) Vero è che negli anni 2010-2018 sono stato consulente di Immobiliare M.M. curando la contabilità e la redazione delle bozze di bilancio.

5) Vero è che ho fornito i seguenti documenti al Dott. Giampaolo Provaggi per redigere la perizia del 25 maggio 2015: - statuto sociale (approvato il 14 febbraio 2005); - situazione contabile al 31 ottobre 2014; - progetto di bilancio della società Immobiliare M.M. S.r.l. al 31 ottobre 2013 in bozza; - progetto di bilancio della società Immobiliare M.M. S.r.l. al 31 ottobre 2012 in bozza; - progetto di bilancio della società Immobiliare M.M. S.r.l. al 31 ottobre 2011 in bozza; - fascicolo di bilancio della società Immobiliare M.M. S.r.l. al 31 ottobre 2010 approvato dall'assemblea dei soci del 28 febbraio 2011.

6) Vero che ho redatto e consegnato i seguenti documenti al Dott. Giampaolo Provaggi e al Dott. Giorgio Mario Rossi al fine della redazione della perizia del 25 maggio 2015: - statuto sociale (approvato il 14 febbraio 2005); - situazione contabile al 31 ottobre 2014; - progetto di bilancio della società Immobiliare M.M. S.r.l. al 31 ottobre 2013 in bozza; - progetto di bilancio della società Immobiliare M.M. S.r.l. al 31 ottobre 2012 in bozza; - progetto di bilancio della società Immobiliare M.M. S.r.l. al 31 ottobre 2011 in bozza; - fascicolo di bilancio della società Immobiliare M.M. S.r.l. al 31 ottobre 2010 approvato dall'assemblea dei soci del 28 febbraio 2011.

7) Vero che nella determinazione del corrispettivo delle quote, i crediti dei soci appostati come finanziamenti sono stati considerati come passività a riduzione del





*patrimonio netto e quindi non hanno costituito un incremento del corrispettivo delle quote.*

*8) Vero che se i finanziamenti fossero stati considerati versamenti in conto capitale essi sarebbero stati considerati tra le attività e avrebbero aumentato il corrispettivo delle quote.*

*Si indicano quali testi per i capitoli:*

*- per i capitoli 1), 2) e 3) il Dott. Giovanni Latorre, domiciliato presso Valtur S.p.A. in Milano, Galleria del Corso n. 2;*

*- per i capitoli 4), 5) e 6) il Dott. Andrea Canessa, domiciliato in Firenze, Via Frà Domenico Buonvicini n. 5;*

*- per i capitoli 5), 6), 7) e 8) il Dott. Gianpaolo Provaggi e il Dott. Giorgio Mario Rossi nel loro rispettivo domicilio.*

***In ogni caso:***

*- con vittoria di spese del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.*

Per SOCIETA' IMMOBILIARE M.M. S.R.L.


*“Piaccia all’Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa e contraria domanda reietta:*

***In via preliminare:*** *pronunciare la inammissibilità dell’appello ai sensi e nei modi di cui all’art.348 bis e 348 ter c.p.c confermando in toto la impugnata sentenza.*

***In caso di ritenuta competenza dell’adita Corte, fatto salvo il diritto di gravame e dell’azione ex art.42 e 43 cpc:***

*1) Accertare e dichiarare che i dedotti finanziamenti sono in realtà versamenti/conferimenti “in conto capitale” e che non vi è alcun diritto alla restituzione delle somme eventualmente versate in quanto compreso nell’oggetto della cessione di quote del 17.07.2017. Accertare e dichiarare, comunque, prescritti ex art.2949 codice civile i pretesi crediti vantati in sede monitoria ed in questo giudizio di opposizione da*





parte di Valtur Spa in Amministrazione Straordinaria. Accogliere, di conseguenza, l'opposizione e per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n.10839/2018 del 14/05/2018- RG. 10087/2018 emesso in data 19 Aprile 2018.

2) Accertare e dichiarare comunque inesigibili e postergati ex art.2467 codice civile, per quanto di ragione e diritto, e comunque prescritti ex art 2946 C.C i pretesi crediti vantati in sede monitoria ed nel giudizio di opposizione da parte di Valtur Spa in Amministrazione Straordinaria.

3) Accogliere, di conseguenza, l'opposizione e per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto n.10839/2018 del 14/05/2018- RG. 10087/2018 emesso in data 19 Aprile 2018.


4) Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n.10839/2018 del 14/05/2018- RG. 10087/2018 emesso in data 19 Aprile 2018, in ogni caso, illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c per i motivi di cui in narrativa, per la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste e per la inesigibilità del credito ceduto, peraltro, a CHT; conseguentemente revocarlo, o annullarlo, o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio CAP, IVA e spese generali.

#### **In via istruttoria.**

Si insiste nell'opposizione alle prove richieste dall'appellante per i motivi dedotti ai paragrafi 6.1 e 6.2 della nostra 3° memoria ex art.183/6° c.p.c e qualora il Tribunale non ritenga di accedere alla nostra tesi di conferimento/capitale di rischio, si insiste perché venga ammessa la CTU con il quesito come formulato a pag.7 della nostra 2 memoria ex art.183/6 c.p.c che si trascrive: "esaminata la documentazione agli atti del presente giudizio e tutta quella acquisibile anche presso la società opponente, confermi o meno che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 c.c, i finanziamenti che assume essere erogati dalla Valtur spa e per cui è causa sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società Immobiliare MM





*S.r.l., risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Compia, altresì, il consulente, la medesima verifica con riferimento al momento della richiesta di rimborso avanzata dalla Valtur spa.”*

*Si insiste nella denegata ipotesi di ammissione delle prove dell'appellante per l'ammissione della controprova sui capitoli di parte appellante indicando a testi l'Avv. Carlo Canessa ed il Dott. Andrea Canessa di Firenze.”*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**


Il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa (B), con la sentenza n. 1355/20, in accoglimento dell'opposizione proposta da Società Immobiliare MM S.r.l. (da qui Immobiliare), ha revocato il decreto ingiuntivo di pagamento emesso su ricorso di Valtur S.p.A. in A.S., ritenendo incompetente il giudice ordinario sulla controversia fra le parti, in applicazione di una clausola compromissoria, contenuta nello Statuto societario di Immobiliare, che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società inerenti ai rapporti sociali.

Valtur S.p.A. in A.G. (subentrata nel corso del giudizio di primo grado a Valtur S.p.A. in A.S., a seguito di sequestro preventivo della Società e di nomina di un amministratore giudiziario), ha proposto appello davanti a questa Corte censurando la sentenza per plurime ragioni.

Si è costituita nel presente grado l'appellata Immobiliare eccependo in primo luogo l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. del gravame proposto per essere la sentenza inappellabile e impugnabile solo mediante regolamento di competenza ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c.; in subordine l'appellata ha contestato tutti i motivi di impugnazione.

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.





## MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte appellante sin dall'atto di impugnazione chiarisce di aver proposto appello contro la sentenza del Tribunale poiché ritiene che il primo giudice abbia deciso anche il merito della controversia e, pertanto, la sentenza sia impugnabile anche con l'appello ai sensi degli artt. 819 *ter* e 43 c.p.c.


La natura di decisione sul merito sarebbe desumibile, secondo Valtur, dalla forma del provvedimento (sentenza) e dal principio, affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale “*costituisce questione di merito - e non di giurisdizione o di competenza - la deduzione della non deferibilità della controversia agli arbitri, in quanto riguarda la validità o l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria*”.

Nella comparsa conclusionale l'appellante chiarisce ulteriormente che la decisione del Tribunale deve essere considerata una decisione di merito poiché il primo giudice avrebbe negato la propria competenza all'esito dell'esame del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, qualificando i rapporti oggetto di controversia come finanziamenti e rigettando l'eccezione della parte opponente secondo cui costituirebbero versamenti in conto capitale: secondo l'appellante tale decisione, seppure corretta nella qualificazione del rapporto come finanziamento soci, sarebbe erronea poiché i finanziamenti non sarebbero regolati dallo Statuto e quindi dalla clausola arbitrale.

Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile per essere la sentenza non appellabile.

Nella sentenza impugnata, nella parte in fatto, si legge che “*Valtur S.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 10839/18 RG. 10087/2018, emesso il 19 Aprile 2018 e notificato il 14 Maggio 2018 contro Immobiliare M.M. S.r.l. per il pagamento della somma di € 336.547,31, oltre interessi e rimborso spese, a titolo di restituzione dei finanziamenti soci effettuati dalla socia ricorrente Valtur (già FIN.CAB S.p.a. e Sotim S.r.l.) alla debitrice ingiunta Immobiliare M.M. negli anni dal 2000 al 2003*”, mentre, nella parte in diritto, il primo giudice motiva l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente nel modo seguente:





*“Il rapporto giuridico dedotto in giudizio da Valtur S.p.a. in amministrazione giudiziale (attrice in senso sostanziale) in ricorso monitorio ha ad oggetto il credito vantato nei confronti della Immobiliare M.M. a titolo di finanziamento soci; l'allegazione contenuta in ricorso circa la causa del credito, erogazione di denaro alla società da parte della socia a titolo di mutuo/finanziamento, porta a ricondurre la causa petendi dell'azione e il fatto genetico del credito nell'ambito delle vicende inerenti i rapporti sociali intercorrenti tra Immobiliare M.M. srl e Valtur spa quale sua socia. La riconducibilità al rapporto sociale dei finanziamenti delle socie, tra cui all'epoca Fin. Cab, ora Valtur, trova conferma nel fatto che i finanziamenti sono stati oggetto di accordo e regolamento nel patto parasociale concluso il 30.7.1999 dalle due socie di Immobiliare M.M. srl, Fin.Cab spa (poi Valtur spa) e The CHT Group Inc (doc. 5 opponente).*

*Il rapporto dedotto in giudizio, ricondotto alla categoria dei rapporti sociali sulla base della prospettazione di Valtur spa in ricorso ex art 633 cpc, rientra nell'ambito di operatività della valida clausola statutaria n. 28 di compromesso.*


*Detta clausola, infatti, reca testualmente: “Fatta eccezione per le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, qualunque altra controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure fra i soci e la società e/o l'organo amministrativo od alcuno dei suoi membri o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la società o con altri soci e tra la società e l'organo amministrativo od alcuno dei suoi membri, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente statuto e ciò anche in caso di liquidazione della società, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio di tre arbitri che giudicherà ritualmente e secondo diritto. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Milano”.*

*Risulta, infine, irrilevante che alla data di proposizione dell'azione monitoria Valtur spa non fosse più socia di Immobiliare M.M. srl, avendo ceduto la sua partecipazione sociale in Imm. M.M. srl a terzi, perché ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della clausola compromissoria è che la qualità di socio sussista al momento genetico del rapporto giuridico, finanziamento, e non in quello della proposizione della domanda giudiziale di restituzione delle somme erogate”.*

Dalla suddetta motivazione si evince in modo chiaro che il Tribunale, correttamente, ha proceduto alla qualificazione del rapporto controverso al (solo) fine di decidere sulla competenza e solo sulla base della prospettazione della parte ricorrente: nessuna decisione il Tribunale ha assunto, ritenendosi incompetente, per dirimere il conflitto fra








le parti in ordine alla natura dei versamenti e cioè nessuna decisione di merito si rinviene nella sentenza, a differenza di quel che ritiene l'odierna appellante, sulla natura di finanziamento/soci o versamento in conto capitale delle erogazioni per cui è causa.

Il Tribunale si è limitato a rilevare l'allegazione contenuta nel ricorso monitorio circa la causa del credito (*erogazione di denaro alla società da parte della socia a titolo di mutuo/finanziamento*), ritenendo che il rapporto dedotto in giudizio, sulla base della prospettazione di Valtur, dovesse essere ricondotto alla categoria dei rapporti sociali, trovando conferma di tale riconducibilità anche in un patto parasociale: su tale premessa il Tribunale ha ritenuto che la controversia rientrasse nell'ambito di applicazione della clausola arbitrale contenuta nello Statuto ed ha pertanto ritenuto nullo il decreto per l'incompetenza del giudice.

La valutazione incidentale della causa del credito, ai fini della riconducibilità della controversia ai rapporti sociali e, quindi, ai fini dell'applicazione della clausola compromissoria, non rende la decisione una decisione anche di merito, restando impregiudicata ogni valutazione in ordine alla natura del rapporto ai fini della decisione nel merito sull'esistenza del credito.

Il S.C. (Cass. 21530/20) ha infatti osservato sul punto che *“Il regolamento di competenza è finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito sicché, sia esso necessario o facoltativo, presuppone che una questione di competenza sia stata - anche solo implicitamente - definita con un provvedimento avente natura di sentenza, ipotizzandosi o sostenendosi la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito; in particolare, ai fini della impugnabilità con regolamento facoltativo di competenza, per "decisione di merito" si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia”*.





La forma del provvedimento (sentenza) non incide su tale conclusione, anche perchè detta forma, nella fattispecie, dipende dalla particolarità del procedimento (opposizione a decreto ingiuntivo), nel quale alla declaratoria di incompetenza consegue la dichiarazione di nullità del decreto e la sua revoca (v. Cass. 21422/16, resa proprio in un giudizio nel quale il Tribunale si era dichiarato incompetente e aveva revocato il decreto per essere la controversia di competenza degli arbitri in virtù di clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale: *“E' ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza; v. anche Cass. 15579/19).*

Non vi è spazio, quindi, per l'applicazione dell'art. 43 c.p.c. che consente l'appello delle sentenze che pronunciano sulla competenza insieme col merito.


La decisione del Tribunale, pertanto, deve considerarsi impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c. (v. Cass. 21523/16 *“In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo”*; conf. Cass. 6195/21; id. 26525/18), con la conseguenza dell'inammissibilità dell'appello proposto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:





1. dichiara inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa n. 1355/20;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 13.560,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano il 15.7.2021

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Massimo Meroni

Arbitrato in Italia

